

# **GIOVANI CITTA'**

## **PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER UNO SVILUPPO SOCIALE SOSTENIBILE**

### **CARTA DEI DIRITTI DEI GIOVANI**

#### **PREAMBOLO**

La comunità dei giovani ritiene fondamentale la propria integrazione nella vita giuridica e sociale della Nazione e chiede che venga incentivato un percorso volto ad un senso sempre maggiore di appartenenza.

---

*Riferimenti normativi: art. 2-3-17-18-118 della Costituzione; risoluzione del Parlamento Europeo sul volontariato; Carta di Ginevra dei diritti dei ragazzi allo sport – commissione tempo libero o.n.v. 1992; Manifesto Europeo sui giovani e lo sport – VIII conferenza dei Ministri Europei responsabili dello sport, Lisbona 1995; art. 20-22-24-27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.*

#### **Titolo I**

### **GIOVANI E ISTITUZIONI**

#### **Art. 1**

Ciascun giovane ha diritto ad essere reso partecipe dei procedimenti con cui gli organi degli enti locali e territoriali assumono decisioni destinate alla collettività.

#### **Art. 2**

La comunità dei giovani impone a chiunque svolga incarichi di rilevanza giuridica e politica di cessare immediatamente dal proprio ruolo se sottoposto ad indagine giudiziaria senza attendere l'esito dell'eventuale dibattimento.

#### **Art. 3**

Il soggetto persona fisica, di cui all'Art. 2 del presente testo normativo, sarà legittimato a riassumere le proprie funzioni qualora venga accertata in via giudiziale la propria totale estraneità ai fatti oggetto di indagine.

#### **Art. 4**

Coloro i quali detengono mezzi di correzione non possono abusare del proprio potere nei confronti dei giovani in quanto questi ultimi possono essere maggiormente esposti ad eventuali traumi fisio-psichici.

#### **Art. 5**

Ciascun giovane, in quanto tale, ha diritto ad essere rispettato nella sua identità etnica, culturale, religiosa, nelle proprie condizioni fisiche ed economiche, senza alcuna discriminazione poiché membro di una società civile.

## **Titolo II**

### **GIOVANI E VOLONTARIATO**

#### **Art. 6**

Tutti i giovani hanno diritto di costituire, partecipare e promuovere attività di volontariato. Tale attività deve essere libera, gratuita, a beneficio della comunità o del bene comune, e può essere esercitata sia individualmente che in forma associata.

#### **Art. 7**

Il volontariato giovanile è uno strumento indispensabile per realizzare l'inclusione sociale e la promozione del bene comune e dello sviluppo umano.

#### **Art. 8**

Le istituzioni devono riconoscere il valore formativo del volontariato, garantendone l'accessibilità a tutti e includendo la formazione alla solidarietà nei percorsi di formazione scolastica dall'istruzione primaria ai gradi più alti degli studi.

#### **Art. 9**

L'attività di volontariato deve essere sostenuta anche finanziariamente sulla base del principio di sussidiarietà dagli enti locali dello Stato, per favorire la partecipazione di tutti, superando i limiti di ordine linguistico, sociale e culturale.

#### **Art. 10**

Le istituzioni devono impegnarsi a consultare preventivamente le associazioni di volontariato ogni qualvolta si renda necessario procedere alle riforme in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale e della cittadinanza attiva.

## **Titolo III**

### **GIOVANI E SPORT**

#### **Art. 11**

Tutti i giovani hanno diritto a praticare uno sport secondo le loro preferenze, esigenze e capacità motorie.

Lo sport interessa tutti i giovani perché è portatore di valori quali l'uguaglianza, la solidarietà, la tolleranza, il fair play, l'amicizia e la legalità.

#### **Art. 12**

Ogni giovane ha diritto a praticare lo sport prescelto presso strutture pubbliche e private, in ambienti chiusi e all'aperto nel rispetto della natura.

#### **Art. 13**

I giovani hanno il diritto di praticare lo sport in un clima sano e in ambienti sicuri ed adeguati per favorire la loro crescita psico-fisica.

Nell'esercizio dello sport occorre rispettare il carattere e la personalità di ciascun ragazzo senza ricorrere a violenza fisica né a pressioni psicologiche e senza imposizioni farmacologiche o di sostanze dopanti.

#### Art. 14

Al diritto allo sport dei giovani deve corrispondere la responsabilità delle istituzioni pubbliche di elaborare e promuovere una politica dello sport anche a livello locale.

A tal fine le istituzioni pubbliche, nell'ambito della loro politica economico-sociale, devono mirare alla realizzazione e allo sviluppo dell'impiantistica sportiva e alla manutenzione e riqualificazione di quella già esistente.

In attuazione del principio di eguaglianza, con gli strumenti finanziari e normativi adeguati a tale scopo, le istituzioni pubbliche devono garantire il diritto dei giovani di accedere facilmente e senza costi eccessivi agli impianti sportivi, stipulando, se del caso, opportune convenzioni con strutture private.

Gli impianti sportivi devono essere adatti alle necessità dei giovani disabili e di coloro che avessero altre esigenze specifiche.

#### Art. 15

Tutti i giovani hanno l'obbligo di rispettare e prendersi cure degli impianti e delle strutture sportive da essi frequentati ed utilizzati.

### **Titolo IV GIOVANI E TEMPO LIBERO**

#### Art. 16

Ogni giovane, in età compresa tra i 13 ed i 18 anni, ha diritto di disporre di non meno di due ore al giorno, esclusi il sabato e la domenica, libere da impegni di carattere istituzionale, familiare, socio-politico e socio-spirituale, da dedicare esclusivamente alla realizzazione della propria persona come fine ultimo.

#### Art. 17

I giovani hanno diritto di impiegare il proprio tempo libero nello svolgimento di un'attività di loro gradimento (fisica, artistica, intellettuale, sociale, contemplativa), priva di qualsiasi scopo utilitaristico.

#### Art. 18

Ogni giovane ha diritto di accedere liberamente e gratuitamente ad aree attrezzate per lo svolgimento di attività ludiche, sia individuali che "di gruppo", gestite da enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro con gli stessi convenzionate.

#### Art. 19

I giovani hanno diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, sia godendo degli eventi promossi dalle pubbliche istituzioni, in particolare quelle scolastiche, sia collaborando attivamente all'organizzazione degli stessi.

#### Art. 20

I giovani hanno il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica per svolgere attività diverse da quelle specificamente finalizzate all'istruzione e alla formazione.